



Chiusura delle partite IVA non attive - Entro martedì 4 ottobre 2011 occorre versare l'imposta ridotta pari a 129 euro

Ancora pochi giorni per poter sanare la violazione consistente nella tardiva o omessa comunicazione di cessata attività che comporta la chiusura della posizione fiscale ai fini IVA.

Scade, infatti, il **4 ottobre 2011** il termine entro cui il contribuente deve versare la sanzione nella misura ridotta di 129 euro (pari a un quarto di 516 euro).

Tale sanatoria può essere utilizzata a condizione che la violazione non sia già stata contestata da parte dell'Ufficio con atto portato a conoscenza del contribuente.

Con la ris. [93/2011](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la chiusura della partita IVA è effettuata sulla base dei dati ricavati dal modello F24 e che, per semplificare gli adempimenti ed evitare di richiedere informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti.

Di conseguenza, **non è necessaria** la presentazione:

- della **copia del pagamento** effettuato agli uffici dell'Agenzia delle Entrate (i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi, sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali, vengono acquisiti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria);
- della **dichiarazione di cessazione attività** con il modello AA7/10 o AA9/10.

Si segnala, pertanto, la necessità che il modello di pagamento sia correttamente compilato in ogni sua parte. La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell'attività al 31 dicembre dell'anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.

Si chiarisce, inoltre, che per fruire dell'agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività, da indicare nel modello di pagamento. In presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività risultante dal modello di pagamento.